

A chi si rivolge: titolari di licenza di porto d'armi

Normative di riferimento:

- art.34 del Tulp (Testo unico di legge di pubblica Sicurezza)
- articoli 18 e 19 della Legge del 18 Aprile 1975 n. 110, modificati dal Decreto Legislativo 204 del 2010
- Circolare 559/C-3159-10100(1) del Ministero dell'Interno datata 14 febbraio 1998 ed avente ad oggetto "Trasporto di armi comuni da sparo"
- Legge 18 aprile 1975 n. 110
- Legge 694 del 23 dicembre 1974 che disciplina il "porto delle armi all'interno degli aeromobili"
- artt. 817 e 194 del codice della navigazione
- l'art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980

Sintesi

In aereo: queste dovranno essere consegnate agli uffici di polizia dell'aeroporto e da questi consegnati al responsabile del vettore per l'imbarco e restituite al titolare solo all'arrivo.

In nave: andando a fare una analisi di carattere giuridico dei disposti rispettivamente degli artt. 817 e 194 del codice della navigazione marittima, si evince l'obbligo in capo ai titolari delle licenze di porto d'armi, di consegnare al comandante della nave le armi e questo si obbligherà a custodirle fino all'arrivo e a restituirle solo in quel momento al legittimo proprietario.

In treno: esiste anche in questo caso un preciso riferimento normativo, e cioè l'art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980 che testualmente riporta: "è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate".

È opportuno a questo punto concludere che, nel caso di trasporto con munizioni queste dovranno essere trasportate all'interno di opportuni contenitori sigillati lontani dalle armi.